

(N. 1411)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PIEMONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1950

Provvedimenti in favore dell'Associazione forestale italiana.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, da oltre due anni è stata costituita l'Associazione forestale italiana, eretta in ente morale.

Con simile costituzione è stata colmata una vera lacuna per il nostro Paese, poichè organismi analoghi esistono ed utilmente funzionano in molti Stati europei forestalmente progrediti ed altresì nelle Americhe.

I compiti dell'Associazione, indicati nel suo statuto, sono numerosi e vasti, e principalmente: affiancare i competenti organi dello Stato nelle molteplici attività che essi svolgono per la difesa e l'incremento del patrimonio forestale, nonchè per il miglioramento della nostra economia montana, assumendo ed attuando tutte quelle iniziative che saranno ritenute più opportune per ravvivare e tener desta nell'opinione pubblica quella coscienza forestale che è l'indispensabile premessa per l'attuazione di qualsiasi programma costruttivo, nonchè la convinzione sull'importanza che il bosco riveste nel quadro dell'economia generale del Paese e quale pressochè insostituibile fattore idrogeologico nell'assicurare, a presidio del piano, la stabilità delle pendici montane e nell'evitare il turbamento del regime delle acque; promuovere convegni, studi e ricerche intese all'incremento della selvi-

coltura e alla risoluzione dei problemi montani, ove possibile, anche con azione diretta, a favore dell'incremento arboreo nazionale, con speciale riguardo ai rimboschimenti industriali e alla pioppicoltura.

È bene porre in rilievo che con la sua attività l'A.F.I. non intende affatto invadere il campo dell'Amministrazione forestale dello Stato in materia di rimboschimenti e di miglioramento del patrimonio silvano e montano. Intende semplicemente collaborare con la detta Amministrazione a termine del proprio statuto *ed in armonia con lo spirito e con la lettera delle disposizioni vigenti in materia*, le quali, come è ben noto, si ispirano al principio di incoraggiare nel miglior modo possibile tutte le sane iniziative tendenti allo sviluppo dei rimboschimenti ed al miglioramento dei beni silvo-pastorali degli enti e dei privati.

Ora, è fuori di dubbio che da simili attività dell'Associazione deriverà un copioso e perenne vantaggio non soltanto al patrimonio boschivo nazionale, bensì — e principalmente — ai proprietari dei boschi: e con ciò sarà raggiunto uno dei più razionali ed utili obiettivi che il legislatore aveva provvidamente determinato, ma che, per cause varie (mancanza d'iniziativa da parte dei

Comuni e degli enti, deficienza di mezzi finanziari, insufficienza numerica di tecnici forestali, ecc.) non è stato raggiunto finora che assai limitatamente.

Ciò premesso, è giusto e necessario che coloro i quali dall'opera utile e feconda dell'Associazione traggono sicuri e cospicui vantaggi economici, mediati ed immediati, contribuiscano alle spese generali che l'Associazione, per lo svolgimento della sua azione, deve ineluttabilmente sostenere.

All'uopo soccorre opportunamente la vigente legge forestale (regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267), la quale, nel porre l'obiettivo del « miglioramento del patrimonio rustico » dei Comuni e degli enti, ha anche fornito i mezzi finanziari occorrenti a raggiungerlo (articoli 131, 133, 134).

E poichè l'opera diretta a conseguire tale « miglioramento » non consiste e non può consistere soltanto nell'atto di compiere un rimboschimento o una sistemazione montana, ecc., bensì anche in quell'insieme di azioni — dirette ed indirette — che debbono precedere, accompagnare e seguire l'atto positivo in cui il « miglioramento » si concreta, logicamente ne deriva che l'opera dell'Associazione contribuisce, direttamente ed efficientemente, a che il « miglioramento » abbia luogo.

Il richiesto contributo finanziario sembra, pertanto, più che giustificato e perfettamente consono alla lettera ed allo spirito della legge. E perchè esso possa essere devoluto a favore dell'Associazione, occorre por mente a quanto segue.

In base agli articoli 131, 133, 134 della citata legge forestale, sui proventi derivanti dalla vendita dei lotti boschivi i Comuni e gli enti proprietari sono tenuti ad accantonare una aliquota, che, per consuetudine da anni

stabilizzata, viene fissata nella misura del 10 per cento. Le somme relative vengono depositate presso le Camere di commercio, industria e agricoltura, e, indi, su richiesta dei competenti Ispettorati forestali, vengono a questi somministrate per essere impiegate ai fini prestabiliti (« miglioramento del patrimonio rustico degli enti »).

Stante ciò, ed avendo sopra dimostrato come l'azione dell'Associazione forestale italiana si concreti precisamente nell'attuazione di un insieme di opere dirette anche al « miglioramento del patrimonio rustico degli enti », una percentuale, sia pur minima (uno per cento), delle somme depositate, come sopra si è detto, presso le Camere di commercio, potrebbe e dovrebbe essere devoluta all'Associazione quale contributo alle spese che essa sostiene per l'azione affiancatrice nell'attuazione delle opere medesime.

L'ammontare complessivo delle somme accantonate presso le Camere di commercio, industria e agricoltura, ai sensi dell'articolo 131 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, alla data del 1° ottobre 1950 può presumersi in lire 300 milioni; onde l'Associazione forestale italiana potrebbe beneficiare, subito dopo l'entrata in vigore della legge alla quale si riferisce la presente relazione, di un contributo di tre milioni.

Successivamente l'A.F.I. potrà fare affidamento su un contributo annuo di circa un milione e ottocentomila lire, corrispondenti alla percentuale dell'uno per cento prelevabile dagli incassi realizzabili per tagli straordinari nei boschi degli Enti, e prevedibili in annue lire 180 milioni.

Per quanto precede si è predisposto l'unito disegno di legge, sul quale si è già espresso favorevolmente il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dalle somme depositate presso le Camere di commercio, industria e agricoltura ai sensi degli articoli 131, 133 e 134 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, modificati dall'articolo 32, ultimo comma, del regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 2011, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 settembre 1944, n. 315, l'Associazione forestale italiana è autorizzata a prelevare, per l'attuazione delle attribuzioni demandate dal proprio Statuto sociale, l'uno per cento.

Art. 2.

I primi prelevamenti sono effettuati dalle somme che risultano depositate alla data di pubblicazione della presente legge; i successivi di mano in mano che saranno effettuati presso le Camere di commercio, industria e agricoltura e versamenti delle somme dovute dai Comuni e dagli enti a seguito della vendita dei singoli lotti boschivi.

I prelevamenti delle somme sono disposti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura su richiesta del Presidente dell'Associazione forestale italiana.

Art. 3.

L'Associazione forestale italiana è tenuta a giustificare nei modi prescritti l'impiego delle somme prelevate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.